



Città di Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Assistenza Legale, Contratti, Partecipate e Anticorruzione e Privacy

Ufficio: Ufficio Assistenza Legale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
181 del 02/12/2025

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA LEGALE, CONTRATTI, PARTECIPATE, ANTICORRUZIONE E PRIVACY – RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024 NONCHE' APPENDICE INERENTE ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI IN HOUSE EX ART 30 D.LGS. 201/2023

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

PREMESSO CHE

L'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) recante *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, nelle ipotesi sotto elencate, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ai sensi del medesimo articolo i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*



- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;"*

Il citato articolo 4 del T.U.S.P., al comma 1, dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Nei limiti di quanto sopra esplicitato (art.4, c.1 del T.U.S.P.) ogni Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. ossia per:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora sostituito dall'articolo 7 del d. lgs 36/2023 e articoli 16 e 17 del d. lgs 201/2022;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora sostituito dall'art. 174 del d. lgs 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora sostituite dall'allegato I.1 del D. lgs 36/2023;"*

Alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 20 e 26, comma 11, del T.U.S.P., a partire dal 2018 vige l'obbligo annuale, per gli enti pubblici di sottoporre a un processo ordinario di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, adottando un piano specifico corredato da un'apposita relazione tecnica, da trasmettere alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Detto processo di razionalizzazione deve riguardare, per l'anno 2025, le partecipazioni, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2024;

La mancata adozione degli atti di cui sopra da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio



amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (art. 20, comma, 7 del T.U.S.P.);

Nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente le disposizioni normative in materia di partecipazioni pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

A tal fine occorre che nel piano di razionalizzazione e nella relazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. siano evidenziati le modalità e gli strumenti individuati dagli Enti per raggiungere i livelli di razionalizzazione previsti e quanto esplicitato non può prescindere dal richiamo e dalla conferma dei documenti adottati dall'Ente, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche sulla base delle normative tempo per tempo vigenti, in modo che si crei un collegamento tra i piani stessi;

A tal fine, giova evidenziare che, nel corso degli anni, il Comune di Aosta ha adottato il piano operativo di razionalizzazione predisposto e adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e segg. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 31.03.2015 e successiva presa d'atto del Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 17.11.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti sono stati evidenziati nella relazione sull'attuazione delle misure previste dal "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" (P.O.R.), predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. 190/2014) e approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 30.03.2016;

Ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 l'Ente ha adottato, con Deliberazione Consiliare n.118 del 30.09.2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Aosta, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti;

Successivamente l'Ente ha adottato annualmente, con Deliberazioni Consiliari n. 118 del 12.12.2018, n. 122 del 18.12.2019, n. 107 del 22.12.2020, n. 198 del 15.12.2021, n. 181 del 27.12.2022, n. 171 del 27.12.2023 e n. 160 del 16.12.2024 il piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. attraverso i quali è stata effettuata un'analisi volta alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data rispettivamente del 31 dicembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità agli indicati criteri e prescrizioni normative secondo quanto esplicitato nel documento "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni" di cui la Relazione tecnica costituisce l'appendice 1);

L'esito della ricognizione effettuata è stato trasfuso nell'allegato 1) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.

RICHIAMATI



il piano operativo di razionalizzazione predisposto e adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e segg. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 31.03.2015 e successiva presa d'atto del Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 17.11.2015 nonché i risultati raggiunti, evidenziati nella relazione sull'attuazione delle misure previste dal "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" (P.O.R.), predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) e approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 30.03.2016;

la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 adottata con Deliberazione Consiliare n.118 del 30.09.2017;

i piani di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 175/2016, annualmente adottati con Deliberazioni Consiliare n.118 del 12.12.2018; n.122 del 18.12.2019; n.107 del 22.12.2020; n.198 del 15.12.2021; n.181 del 27.12.2022, n.171 del 27.12.2023 e n. 160 del 16.12.2024;

DATO ATTO ALTRESÌ

di quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n 201 del 23.12.2022, recante il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ovvero che *"i Comuni ... con popolazione superiore a 5.000 abitanti ... effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 – da ultimo approvati, con riferimento ai servizi non a rete con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 31.08.2023;*

che detta ricognizione riferisce anche la misura del ricorso all'affidamento in house e che ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del d. lgs 201/2022, per la parte relativa ai servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in house, costituisce l'appendice n. 2) della relazione di cui al predetto articolo 20 del d. lgs 175/2016 di cui all'allegato 1);

Richiamata quindi la delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____ di approvazione della ricognizione dei servizi pubblici economici a rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d. lgs 201/2022;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I



1. di dare atto della ricognizione delle società partecipate effettuata come da allegato n. 1;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 20 del T.U.S.P., completa di relazione tecnica (appendice n. 1) e dell'appendice (n. 2) di cui all'articolo 30 del d. lgs 201/2022 relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in house, tutti allegati al presente atto quale parte integrante;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di stabilire altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014 rendendolo disponibile alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20 comma 3 e 15 del T.U.S.P.;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20 comma 3 e 5 del T.U.S.P.



ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Ufficio: Ufficio Assistenza Legale

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA LEGALE, CONTRATTI, PARTECIPATE, ANTICORRUZIONE E PRIVACY – RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024 NONCHE' APPENDICE INERENTE ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI IN HOUSE EX ART 30 D.LGS. 201/2023

La proposta è stata esaminata dalla 4^a Commissione Consiliare in data 09/12/2025 con il seguente esito:

Favorevoli: 6

Contrari: -

Astenuti: -

e la nomina della relatrice unica: Hugonin:

La Segretaria della Commissione
Claudia Cattalano